

## I trattamenti di famiglia: cosa occorre sapere

La necessità di sostenere le esigenze economiche della famiglia del lavoratore dipendente con coniuge o figli a carico è stata avvertita dal legislatore già nel lontano 1937, quando venne introdotto, per la prima volta, nel nostro sistema previdenziale l'istituto degli assegni familiari.

La normativa, nel corso dei decenni successivi, si è via via evoluta e la tutela è stata estesa, anche se con modalità e requisiti spesso diversi, ai pensionati iscritti ai fondi previdenziali per i lavoratori dipendenti privati e pubblici, ai percettori di prestazioni previdenziali da lavoro dipendente (ad es., disoccupazione indennizzata ora ASPI), ai pensionati di tutte le gestioni speciali dei lavoratori autonomi, ai lavoratori parasubordinati e, infine, ai cittadini indigenti, a prescindere dalla loro condizione di lavoratori o pensionati.

Ecco, allora, in una rassegna, necessariamente non esaustiva, quali sono le prestazioni erogate a sostegno della famiglia.

### **L'assegno al nucleo familiare A.N.F.**

Vengono ancora indicati al plurale (assegni familiari invece di assegno al nucleo familiare), perché in passato erano concessi in tanti tagli di basso importo, in base al numero delle persone che erano a carico. Oggi, invece, dopo la legge n° 153 (conversione D.L. 69/88) del 1988 che ha riformato l'istituto degli assegni familiari il panorama è cambiato.

Le famiglie il cui reddito complessivo è inferiore a una determinata cifra possono beneficiare di un solo assegno, il cui importo varia a seconda delle condizioni economiche della famiglia, del numero dei suoi componenti e di altre particolarità specifiche (vedovanza, presenza di inabili ecc.ecc.).

Un'altra differenza rispetto al passato è che non è più necessario dimostrare di avere un familiare a carico non autosufficiente per godere del contributo: quest'ultimo spetta comunque, purché i redditi complessivi di tutto il nucleo non superino certi limiti, stabiliti inizialmente e rivalutati poi ogni anno in base all'inflazione. Certo le cifre non sono alte, ma in ogni caso conviene non farsi scappare quel poco che viene concesso. Ecco, allora un breve vademecum su questa prestazione a sostegno del reddito familiare

### **Gli interessati**

Hanno diritto all'assegno i nuclei familiari :

- dei lavoratori dipendenti (privati e pubblici) in attività (sia a tempo pieno che parziale), compresi i lavoratori a domicilio, gli apprendisti, i lavoratori di nazionalità straniera, i lavoratori domestici e, infine, persino, i detenuti e gli internati occupati in attività lavorativa;

- dei titolari di prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente, ovvero i lavoratori in malattia, in maternità, in cassa integrazione, in mobilità, in aspettativa per cariche elettive o sindacali, assistiti per tubercolosi, e così via;
- i titolari di pensioni derivanti da lavoro dipendente (privato e pubblico);
- i soci di cooperative, che prestano attività per conto della società stessa, in presenza di particolari condizioni;
- i lavoratori parasubordinati, iscritti alla Gestione separata dei lavoratori autonomi

Non hanno, invece, diritto all'assegno per il nucleo familiare i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti) ed i pensionati delle relative gestioni pensionistiche. Nei loro confronti, infatti, trova ancora applicazione la "vecchia" normativa sugli assegni familiari.

### ***L'importo dell'assegno***

---

L'importo che spetta mensilmente al lavoratore e al pensionato cambia a seconda del numero dei componenti e del reddito del nucleo familiare.

#### Esempio per il periodo luglio 2012/giugno 2013

- Nucleo familiare composto di marito moglie e figlio minore;
- Reddito complessivo della famiglia nel 2011 è stato di 22 mila euro lordi
- Importo assegno è di 84,03 euro mensili.

La presenza in questo nucleo familiare di un soggetto inabile farebbe salire, poi, l'assegno a 168,33 euro.

Se, poi, i componenti della famiglia salgono a cinque l'importo sale, per effetto dell'aumento di cui abbiamo appena parlato, a 308,88 euro.

Più contenuti sono, ovviamente, gli importi corrisposti a famiglie con redditi superiori: ad esempio, se il reddito della famiglia è intorno ai 70 mila euro lordi annui, l'assegno scatterà solo se la famiglia è composta di 4 persone e l'assegno, in questo caso, sarà di 15,27 euro mila mensili.

Tutte le tabelle per gli importi ed i limiti di reddito per il diritto all'assegno al nucleo familiare sono riportate [nel seguente articolo](#)

### ***Come incide il reddito***

---

Il reddito del nucleo familiare, da prendere in considerazione ai fini della concessione dell'assegno, è quello prodotto nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno, ed ha valore fino al 30 giugno dell'anno successivo. In altri termini, per il periodo 1° luglio 2013 - 30 giugno 2014, i redditi da considerare sono stati quelli prodotti nell'anno 2012; per il periodo 1° luglio 2012 - 30 giugno 2013 quelli dell'anno 2011 e così via.

I redditi da valutare per verificare il diritto all'assegno al nucleo familiare sono i seguenti:

- redditi complessivi assoggettabili all'Irpef. Tra di essi, vanno compresi quelli a tassazione separata (come sono, ad esempio, gli arretrati di pensione o retribuzione, indennità di preavviso, e così via), quelli prodotti all'estero (che, se prodotti in Italia, sarebbero sottoposti a tassazione Irpef), i redditi da lavoro conseguiti presso Enti internazionali, situati in Italia, ma non soggetti alla normativa tributaria italiana, gli assegni periodici corrisposti dal coniuge in caso di separazione o divorzio (con esclusione della quota destinata al mantenimento dei figli);
- redditi di qualsiasi natura, se di importo complessivamente superiore a 1032,92 euro quali sono considerati: i redditi esenti da imposta (ad es. assegni e pensioni sociali, pensioni, assegni e indennità ai ciechi e sordomuti, ecc.); i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva (ad es. BOT, CCT, interessi da azioni, interessi legali e così via).

Non debbono, invece, essere considerate le entrate derivanti da :

- trattamenti di fine rapporto comunque denominati, nonché le anticipazioni sugli stessi;
- trattamenti di famiglia comunque denominati;
- arretrati di prestazioni relative ad integrazioni salariali, riferiti ad anni precedenti a quello di erogazione;
- indennità di trasferta per la parte non assoggettabile all'Irpef;
- pensioni di guerra;
- pensioni tabellari per i militari di leva vittime di infortunio;
- rendite vitalizie Inail;
- indennità di accompagnamento agli invalidi civili e ciechi assoluti, ai minori invalidi non deambulanti, ai pensionati di inabilità;
- indennità di frequenza ai minori mutilati ed invalidi civili;
- indennità di comunicazione per sordi-prelinguali;
- indennità per ciechi parziali;
- indennizzo per danni irreversibili da vaccinazioni obbligatorie per trasfusioni e somministrazione di emoderivati (L.210/92).

Anche se i redditi della famiglia rientrano nei limiti di cui abbiamo parlato, c'è, però, una condizione da rispettare: la somma dei redditi dei componenti la famiglia deve essere composta per almeno il 70 per cento da redditi da lavoro o da pensione. In pratica, ciò significa che nel caso in cui più del trenta per cento dei redditi derivi da entrate estranee al lavoro dipendente (rendite immobiliari, lavoro autonomo e così via) non c'è più alcun diritto a percepire l'assegno.

### **Il "nucleo familiare"**

Per il diritto agli assegni familiari la composizione del nucleo familiare è un elemento essenziale sia per valutare le soglie di reddito che fanno scattare la prestazione, sia per determinare l'importo della prestazione.

E', quindi, logico porsi la domanda: " Ma chi sono le persone che, ai fini dell'assegno familiare, fanno parte del cosiddetto " nucleo familiare"?"

Per concedere l'assegno si considerano componenti del nucleo familiare: il richiedente ( senza alcuna distinzione di sesso), il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, i figli di età inferiore ai 18 anni o i figli maggiorenni inabili che si trovano, per un'infermità fisica o mentale, nella impossibilità di lavorare. Fanno parte, inoltre, del nucleo familiare ai fini dell'assegno per il nucleo familiare anche i fratelli, le sorelle ed i nipoti del richiedente minori di età o maggiorenni inabili a condizione che siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano diritto alla pensione ai superstiti.

Qualche chiarimento in più va dato a proposito dei nuclei familiari "numerosi" e del coniuge. Nel caso di nuclei familiari con più di tre figli di età inferiore a 26 anni compiuti, sono rilevanti, alla stessa stregua dei figli minori anche i figli studenti o apprendisti tra i 18 anni e i 21 anni compiuti. Ad esempio, se nel nucleo sono presenti un figlio di 14 anni, uno di 18 anni, uno di 20 anni studente e uno di 23 anni (i figli, in questo caso, sono più di tre potendo contare anche il soggetto di 23 anni) ai fini dell'assegno al nucleo si potrà tener conto di tre figli perché di età inferiore a 21 anni.

Per ottenere l'erogazione dell'ANF, in questo caso, è necessaria l'autorizzazione da parte dell'Inps.

Per far parte del nucleo familiare, il coniuge non deve essere separato legalmente né avere abbandonato la famiglia. Non è, inoltre, sufficiente che la separazione tra i coniugi sia stata dichiarata dal giudice ma è anche necessario che i coniugi non vivano insieme. I "separati in casa" si considerano, comunque, sempre non conviventi quando sono stati autorizzati, in via temporanea, dal giudice a vivere nella stessa abitazione.

Anche se può apparire strano il diritto ai trattamenti di famiglia può scattare anche quando il nucleo è composto anche da una sola persona: è questo il caso che si verifica quando ci si trova di fronte ad orfano minorenni o ad un unico titolare di pensione ai superstiti (vedovo/vedova) dichiarato inabile.

Possono, inoltre, essere inclusi tra i componenti del nucleo familiare i congiunti dei pensionati residenti nei seguenti Paesi: Stati della Comunità Europea, Argentina, Australia, Capo Verde, Stati della ex Jugoslavia, Liechtenstein, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Svizzera, Tunisia (massimo 4 figli), Australia, Canada, Norvegia, Stati Uniti, Uruguay.

### ***A chi e come chiedere l'assegno***

---

Così come avviene per alcune altre prestazioni come l'indennità di malattia o quella di maternità, il pagamento dell'assegno per il nucleo familiare è in genere effettuato, per conto dell'INPS, dall'azienda a cui il lavoratore deve presentare domanda e documentazione.

Per la generalità dei casi la prestazione viene, infatti anticipata dalla ditta e conguagliata successivamente da quest'ultima nei confronti dell'INPS in occasione del versamento dei contributi previdenziali.

Per alcune categorie di lavoratori, però, l'assegno viene pagato direttamente dall'INPS, senza l'intervento del datore di lavoro (colf, lavoratori agricoli dipendenti, disoccupati ecc.).

Per i pensionati provvede direttamente l'INPS.

Vi sono, poi, alcuni casi in cui il datore di lavoro, prima di corrispondere al lavoratore l'assegno, deve essere appositamente autorizzato dall'INPS.

Questa autorizzazione è necessaria in caso di richiesta dell'assegno per:

- figli di genitori legalmente separati o divorziati o del coniuge già divorziato;
- figli naturali riconosciuti da entrambi i genitori;
- figli ed equiparati per i quali non sia stata sottoscritta la prescritta dichiarazione del coniuge del richiedente;
- fratelli, sorelle e nipoti;
- familiari inabili per i quali non sia già documentata l'invalidità al 100%;
- familiari residenti all'estero.

Per ottenere il pagamento dell'assegno, il lavoratore dipendente o il pensionato deve presentare un'apposita domanda, utilizzando il modulo, contraddistinto dalla sigla ANF/DIP, predisposto dall'INPS. Insieme alla domanda vanno presentati anche i documenti di volta in volta necessari, indicati nel modulo.

La domanda va presentata:

- al proprio datore di lavoro, nel caso in cui il richiedente svolge attività lavorativa dipendente non agricola;
- alla sede dell'INPS, esclusivamente per via telematica, nel caso in cui il richiedente è disoccupato, operaio agricolo, addetto ai servizi domestici e familiari, pensionato ecc., cioè in tutti i casi in cui il pagamento è effettuato direttamente dall'INPS.

Questo modulo è suddiviso in quattro riquadri. I primi tre vanno compilati dal lavoratore, mentre l'ultimo è riservato al datore di lavoro. Il primo, contraddistinto dalla lettera A, è destinato essenzialmente a contenere le informazioni anagrafiche del richiedente. Andranno indicati in questo riquadro il nome, il cognome, il sesso, la data di nascita, il codice fiscale, il luogo di nascita, l'eventuale cittadinanza straniera, il comune di residenza e lo stato civile (celibe o nubile, coniugato, vedovo, divorziato)

Il secondo riquadro, contrassegnato dalla lettera B, è invece riservato alle informazioni circa la composizione del nucleo familiare. Andranno indicati in questa parte del modulo, il nome, il cognome, la data ed il luogo di nascita dei componenti la famiglia con l'indicazione, per ciascuno di essi, del rapporto di parentela con il richiedente. Andrà, poi, segnalata, contrassegnando l'apposita casella l'eventuale inabilità o residenza all'estero dei componenti la famiglia.

## *Lavoratori extraCEE e familiari residenti all'estero*

---

Come per tutte le altre prestazioni previdenziali, anche i lavoratori extracomunitari che lavorano in Italia e che versano regolarmente i contributi all'INPS hanno diritto all'assegno per il nucleo familiare. Per di più il numero dei nostri ospiti di oltre confine che percepisce l'assegno è sempre più numeroso, visto che in genere hanno famiglie numerose e redditi assai bassi. Attenzione, però, ad una importante postilla: il lavoratore extracomunitario che ha la famiglia all'estero non ha, generalmente, diritto alla prestazione.

Secondo l'INPS, infatti, non fanno parte del nucleo familiare il coniuge e i figli ed equiparati del lavoratore straniero che non abbiano la residenza in Italia, salvo che dallo Stato di cui lo straniero è cittadino sia riservato un trattamento di reciprocità nei confronti dei cittadini italiani. Come già detto: Argentina, Australia, Capoverde, Croazia, ex-Jugoslavia, Monaco, San Marino, Svizzera, Tunisia e Uruguay.

## *L'assegno al nucleo familiare in assenza di una prestazione lavorativa*

---

Non è infrequente il caso in cui la prestazione lavorativa sia sospesa oppure si interrompa (sciopero, malattia, ferie, preavviso, ecc.). In queste particolari situazioni, ai lavoratori dipendenti l'assegno per il nucleo familiare spetta, secondo questi criteri.

### **Periodo di preavviso**

L'assegno per il nucleo familiare spetta anche per periodi di preavviso non lavorato. In tali casi per i primi tre mesi l'assegno per il nucleo familiare deve essere corrisposto dal datore di lavoro; per il restante periodo la richiesta deve essere inoltrata direttamente all'INPS. Qualora l'indennità di mancato preavviso venga erogata ai familiari di lavoratori deceduti l'assegno per il nucleo familiare non spetta. In caso di nuova assunzione il datore di lavoro deve accertare con dichiarazione del dipendente di non incorrere in una duplice erogazione del trattamento di famiglia.

### **Ferie e festività**

L'assegno per il nucleo familiare è dovuto per permessi o ferie, per festività nazionali, per gli altri giorni festivi previsti dalla legge (escluse le domeniche) e per le festività soppresse non lavorate ma retribuite.

### **Periodi di riposo a terra e di disponibilità retributiva per i marittimi**

L'assegno per il nucleo familiare spetta ai lavoratori marittimi, in continuità del rapporto di lavoro, per tutti i periodi di riposo a terra retribuiti e per la comandata in cui gli stessi entrino in disponibilità retribuita.

### **Infortuno sul lavoro o malattia professionale**

L'assegno per il nucleo familiare deve essere corrisposto durante il periodo di inabilità temporanea, compresi i periodi di carenza, fino ad un massimo di tre mesi, se è stato un rapporto di lavoro subordinato, anche se presso più datori di lavoro, di almeno una settimana (sei giorni lavorativi), entro i trenta giorni precedenti il verificarsi dell'infortuno.

### **Malattia**

L'assegno per il nucleo familiare è dovuto:

- per tutto il periodo per cui è corrisposto il sussidio per malattia (massimo 180 giorni nell'anno solare) o sia continuata in tutto o in parte la corresponsione della retribuzione da parte del datore di lavoro;
- per il periodo di carenza

Ci si deve trovare in presenza di un rapporto di lavoro subordinato, anche se presso più datori di lavoro, di almeno una settimana (sei giorni lavorativi), entro i trenta giorni precedenti il verificarsi della malattia.

L'assegno per il nucleo familiare non deve essere più corrisposto qualora il rapporto di lavoro cessi per motivi diversi dalla malattia o se la malattia è sopravvenuta in un periodo di preavviso non lavorato. Quando la malattia è causa di interruzione del rapporto di lavoro l'assegno nucleo familiare è corrisposto direttamente dall'INPS per un massimo di tre mesi .

### **Malattia tubercolare**

In caso di lavoratori assistiti in regime assicurativo, spetta l'assegno per il nucleo familiare per tutto il periodo per il quale viene corrisposta la retribuzione o l'indennità giornaliera; l'assegno per il nucleo familiare spetta fino ad un massimo di tre mesi per coloro che non sono assicurati per l'indennità di malattia.

### **Cure termali**

L'assegno per il nucleo familiare spetta se è stata corrisposta l'indennità di malattia, o se è previsto un diverso trattamento previdenziale . È necessario che vi sia stato un rapporto di lavoro subordinato, anche presso più datori di lavoro, di almeno una settimana (6 giorni lavorativi), entro i 30 giorni precedenti le cure.

### **Gravidanza e puerperio, adozione e malattia del bambino**

L'assegno per il nucleo familiare spetta per tutti i periodi di astensione dal lavoro, obbligatoria, facoltativa o per malattia del bambino fino a tre anni. In caso di adozione o affidamento preadottivo l'assegno spetta per i periodi previsti dalla . È necessario che vi sia stato un rapporto di lavoro subordinato, anche presso più datori di lavoro, di almeno una settimana (6 giorni lavorativi), entro i 30 giorni precedenti l'evento .

### **Richiamo alle armi**

L'assegno per il nucleo familiare è dovuto per tutto il periodo per il quale vi è pagamento della retribuzione o di parte di essa, purché il lavoratore non percepisca già il trattamento di famiglia .

### **Congedo matrimoniale**

L'assegno per il nucleo familiare è dovuto per il periodo riconosciuto per legge e per contratto. Per i lavoratori a tempo parziale spetta per i giorni di congedo che coincidano con quelli nei quali era prevista l'attività lavorativa .

### **Sciopero**

L'assegno per il nucleo familiare è dovuto se il datore di lavoro corrisponde la normale retribuzione o fa recuperare le ore perdute. Qualora ciò non avvenga, l'assegno sarà corrisposto solo se i lavoratori raggiungono il minimo di ore lavorative necessarie per il pagamento dello stesso in misura intera.

### **Aspettativa per chiamata a funzioni pubbliche elettive o per cariche sindacali**

I permessi retribuiti ed i periodi di aspettativa, concessi ai sensi della Legge 300/1970 ai dirigenti di rappresentanze sindacali aziendali e dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali provinciali o nazionali sono considerati periodi di effettivo lavoro.

L'assegno per il nucleo familiare viene erogato

- dall'INPS, per i periodi di aspettativa;
- dal datore di lavoro, per le giornate di permesso retribuito;
- dagli Enti Locali presso cui i lavoratori sono chiamati a cariche elettive, per i periodi di aspettativa per cui spetta il raddoppio dell'indennità di carica.

Le ore di lavoro corrispondenti ai predetti permessi e periodi di aspettativa sono da computare nel minimo di ore lavorative da considerare ai fini della misura dell'assegno per il nucleo familiare da corrispondere nel periodo di paga .

### **Integrazioni salariali**

Ai lavoratori non agricoli beneficiari delle integrazioni salariali l'assegno per il nucleo familiare spetta, in rapporto al periodo di paga adottato, nello stesso modo previsto per i lavoratori ad orario normale.

- **A zero ore**

Nel caso di periodi di paga con sospensione a zero ore l'assegno per il nucleo familiare spetta in misura intera.

- **A orario ridotto**

Nel caso di periodi di paga con riduzione di orario l'assegno per il nucleo familiare spetta per ciascuna settimana nella misura intera settimanale con esclusione dei giorni di assenza ingiustificata.

Ai lavoratori dell'agricoltura, beneficiari del trattamento di integrazione salariale, l'assegno spetta per le giornate di concessione del trattamento stesso e viene corrisposto direttamente dall'INPS.

### **Sospensione dal lavoro per motivi disciplinari**

L'assegno per il nucleo familiare è dovuto purché vi sia corresponsione, anche parziale, della retribuzione

### **Licenziamento illegittimo**

L'assegno per il nucleo familiare spetta per il periodo non lavorato fino alla reintegrazione sul posto di lavoro o finché il rapporto di lavoro non venga validamente risolto, con esclusione peraltro dei periodi in cui l'assegno sia stato percepito ad altro titolo.

### **Permessi concessi ai sensi della Legge 104/1992**

Spetta l'assegno nucleo familiare per tali permessi, in quanto assimilati ad assenza per malattia o maternità

### **Assenza ingiustificata**

L'assegno per il nucleo familiare non spetta per assenza ingiustificata del lavoratore.

Per assenza arbitraria o ingiustificata si intende ogni assenza per la quale non è prevista da apposita normativa la corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare.

Pertanto anche l'assenza autorizzata dal datore di lavoro per motivi di vantaggio suo e/o del lavoratore deve essere considerata non giustificata, sempre che non dia luogo ad erogazione di retribuzione.

### **L'assegno al nucleo familiare: la prescrizione**

---

Il diritto all'ANF si prescrive in cinque anni.

Questo vuol dire che è possibile recuperare nell'ambito di un quinquennio quote di ANF mai richieste



## L'assegno familiare

La disciplina degli assegni familiari (da non confondere con quella dell'assegno al nucleo familiare che si applica ai lavoratori dipendenti ed ai pensionati ex lavoratori dipendenti) si applica ad alcune categorie di assicurati esclusi, per legge, dalla normativa dell'assegno al nucleo familiare.

### A chi spettano

---

L'assegno familiare spetta :

- ai coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
- ai piccoli coltivatori diretti;

Le quote di maggiorazione della pensione spettano, invece:

- ai titolari delle pensioni a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri).

### Per quali familiari spettano

---

Sono corrisposti per i familiari a carico del richiedente. Sono considerati a carico i familiari che non hanno redditi propri superiori a determinati limiti, stabiliti anno per anno dalla legge.

I limiti di reddito mensili da considerare ai fini dell'accertamento del carico (non autosufficienza economica) e quindi del riconoscimento del diritto agli assegni familiari sono fissati per tutto l'anno 2014 in :

- €. 706,11 per il coniuge, per un genitore, per ciascun figlio od equiparato;
- €. 1235,69 per due genitori

Gli assegni possono essere richiesti per i seguenti familiari:

- coniuge, anche se legalmente separato, solo se il richiedente è titolare di pensione;
- figli o equiparati conviventi e non conviventi, di età inferiore a 18 anni, apprendisti o studenti di scuola media inferiore (fino a 21 anni); universitari (fino a 26 anni e nel limite del corso legale di laurea) o inabili. Si considerano equiparati ai figli legittimi o legittimati e adottivi: gli affiliati, i figli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, i figli nati da precedente matrimonio del coniuge, i figli minori affidati a norma di legge dagli organi competenti, i nipoti in linea retta a carico del richiedente (nonno/a) di età inferiore a 18 anni;
- fratelli, sorelle e nipoti, conviventi, di età inferiore a 18 anni, apprendisti o studenti di scuola media inferiore (fino a 21 anni); universitari (fino a 26 anni e nel limite del corso legale di laurea) o inabili;
- ascendenti (genitori, nonni, ecc..) ed equiparati, solo se il richiedente è piccolo coltivatore diretto. Si considerano equiparati ai genitori: gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna, nonché le persone alle quali l'interessato è stato affidato come esposto (sono, quindi, esclusi i nonni ed i bisnonni).

Il riconoscimento del diritto agli assegni familiari è condizionato non solo da limiti di reddito personale ma anche da limiti di reddito familiare cumulato (somma dei redditi di tutti i componenti il nucleo).

### L'importo

---

Per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri l'importo mensile degli assegni familiari è pari a Euro 8,18 per ogni figlio ed equiparato, fratelli, sorelle e nipoti conviventi e di €. 1,21. per i genitori ed equiparati;

Per i pensionati l'importo della quota di maggiorazione della pensione è di Euro 10,21 per ogni persona a carico.



### *Da chi è composto il nucleo familiare*

---

E' composto da:

- il richiedente;
- il coniuge del/della richiedente non legalmente ed effettivamente separato, anche se non convivente;
- il coniuge legalmente separato a carico (è a carico quando il richiedente è tenuto per legge al versamento di un assegno di mantenimento);
- i figli ed equiparati minori di età, non a carico, conviventi o meno;
- i familiari per i quali vengono richiesti gli assegni familiari.

### *Quali redditi si computano*

---

I redditi del nucleo familiare da prendere in considerazione per la concessione dell'assegno sono quelli assoggettabili all'Irpef al lordo delle detrazioni d'imposta, degli oneri deducibili e delle ritenute erariali, e quelli esenti da imposta o soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta, o imposta sostitutiva se superiori complessivamente a € 1.032,91 prodotti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ogni anno e hanno valore fino al 30 giugno dell'anno successivo.

Non devono essere dichiarati come redditi:

- i trattamenti di fine rapporto e le anticipazioni sui trattamenti di fine rapporto;
- i trattamenti di famiglia, comunque denominati, dovuti per legge,
- le rendite vitalizie erogate dall'Inail, le pensioni di guerra, le pensioni tabellari ai militari di leva vittime di infortunio;
- le indennità di accompagnamento agli invalidi civili, ai ciechi civili assoluti, ai minori invalidi che non possono camminare, ai pensionati di inabilità;
- le indennità di comunicazione per sordi pre-linguali e le indennità speciali per i ciechi parziali;
- gli indennizzi per danni irreversibili da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati;
- gli arretrati di cassa integrazione riferiti ad anni precedenti quello di erogazione;
- l'indennità di trasferta per la parte non assoggettabile ad imposizione fiscale;
- gli assegni di mantenimento percepiti dal coniuge legalmente separato.

### *Come vengono pagati*

---

Gli Assegni familiari vengono pagati direttamente dall'Inps:

- semestralmente, ai coltivatori diretti, coloni e mezzadri con assegno a domicilio ovvero con accredito sul c/c bancario o postale. Se viene scelto l'accredito in conto corrente è necessario indicare le coordinate rilevabili dal libretto di assegni, dall'estratto conto ovvero richiederle alla banca o alla posta;
- sulla rata di pensione, ai pensionati.

### *Da ricordare*

---

Qualora il nucleo familiare sia composto da due pensionati, di cui uno titolare di pensione come lavoratore dipendente e l'altro titolare di pensione a carico delle Gestioni dei lavoratori autonomi, è bene prestare attenzione alla circostanza che è possibile optare perché il pensionato ex lavoratore dipendente chieda l'assegno per il nucleo familiare invece la quota di maggiorazione della pensione.

Il diritto all'AF si prescrive in cinque anni come per l'ANF

**Tabelle, per l'anno 2014, per la cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari o delle quote di maggiorazione di pensione**

**Per la generalità dei richiedenti**

Nucleo Familiare	Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione del trattamento di famiglia per il primo figlio e per il genitore a carico e relativi equiparati	Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione di tutti gli assegni familiari
1 persona (**)	- euro 9.195,12	-
2 persone	- euro 15.258,26	- euro 18.273,39
3 persone	- euro 19.619,25	- euro 23.492,24
4 persone	- euro 23.430,26	- euro 28.059,11
5 persone	- euro 27.244,50	- euro 32.626,01
6 persone	- euro 30.876,72	- euro 36.976,71
7 o più persone	- euro 34.508,27	- euro 41.326,68

**Per i soggetti che siano nella condizione di vedovo/a, divorziato/a, separato/a legalmente, abbandonato/a, celibe o nubile.**

Nucleo familiare	Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione del trattamento di famiglia per il primo figlio e per il genitore a carico (+10%)	Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione di tutti gli assegni familiari (+ 10 %)
1 persona (**)	- euro 10.114,63	-
2 persone	- euro 16.784,09	- euro 20.100,73
3 persone	- euro 21.581,18	- euro 25.841,46
4 persone	- euro 25.773,29	- euro 30.865,02
5 persone	- euro 29.968,95	- euro 35.888,61
6 persone	- euro 33.964,39	- euro 40.674,38
7 o più persone	- euro 37.959,10	- euro 45.459,35

**Per i soggetti nel cui nucleo familiare siano comprese persone, per le quali possono attribuirsi i trattamenti di famiglia, dichiarate totalmente inabili.**

Nucleo Familiare	Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione del trattamento di famiglia per il primo figlio e per il genitore a carico (+50 %)	Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione di tutti gli assegni familiari (+ 50 %)
1 persona (**)	- euro 13.792,68	-
2 persone	- euro 22.887,39	- euro 27.410,09
3 persone	- euro 29.428,88	- euro 35.238,36
4 persone	- euro 35.145,39	- euro 42.088,67
5 persone	- euro 40.866,75	- euro 48.939,02
6 persone	- euro 46.315,08	- euro 55.465,07
7 o più persone	- euro 51.762,41	- euro 61.990,02

**Per i soggetti che siano nella condizione di vedovo/a, divorziato/a, separato/a legalmente, abbandonato/a, celibe o nubile, nel cui nucleo familiare siano comprese persone, per le quali possono attribuirsi i trattamenti di famiglia, dichiarate totalmente inabili.**

Nucleo Familiare	Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione del trattamento di famiglia per il primo figlio e per il genitore a carico (+ 60 %)	Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione di tutti gli assegni familiari (+ 60 %)
1 persona (**)	- euro 14.712,19	-
2 persone	- euro 24.413,22	- euro 29.237,42
3 persone	- euro 31.390,80	- euro 37.587,58
4 persone	- euro 37.488,42	- euro 44.894,58
5 persone	- euro 43.591,20	- euro 52.201,62
6 persone	- euro 49.402,75	- euro 59.162,74
7 o più persone	- euro 55.213,23	- euro 66.122,69

## **L'assegno familiare per lavoratori "parasubordinati"**

Dal 1998 anche gli iscritti alla gestione dei lavoratori "parasubordinati" hanno diritto all'assegno per il nucleo familiare. Per riconoscere la prestazione si fa riferimento agli stessi limiti di reddito, e, quindi, alle stesse tabelle, previsti per i lavoratori dipendenti.

L'assegno compete solo se almeno il 70 per cento del reddito familiare è da redditi derivanti da attività di collaborazione coordinata e continuata o da attività professionali. Se il reddito è "misto" il requisito del 70% è raggiunto se a questa soglia si arriva con la somma dei redditi da lavoro dipendente e dei redditi da "parasubordinato". Questa precisazione risolve i casi dei nuclei familiari nei quali erano presenti due titolari di diritto all'assegno, uno come lavoratore dipendente e l'altro come parasubordinato, i quali benché titolari in proprio di diritto alla prestazione, non possono esercitarlo perché nessuno dei due autonomamente, in virtù del proprio lavoro, raggiunge il requisito del 70%. Come avviene per l'assegno riconosciuto ai lavoratori dipendenti, l'importo mensile della prestazione cambia a seconda del numero dei componenti e del reddito del nucleo familiare.

## **L'assegno dei Comuni ai nuclei familiari con tre figli minori**

Dal 1° gennaio 1999, l'art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 ha introdotto nel nostro ordinamento, un nuovo intervento di sostegno, denominato assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, per le famiglie che hanno figli minori e che dispongono di patrimoni e redditi limitati.

### ***Requisiti***

- Essere cittadino italiano o comunitario residente nel territorio dello Stato o cittadino di paesi terzi che sia soggiornante di lungo periodo, nonché dai familiari non aventi la cittadinanza di uno stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- nucleo familiare composto almeno da un genitore e tre minori di anni 18 che siano figli propri e sui quali esercita la potestà genitoriale. Ai figli minori del richiedente sono equiparati i figli del coniuge, nonché i minori ricevuti in affidamento preadottivo. Il genitore e i tre minori devono far parte della stessa famiglia anagrafica. Questo requisito non si considera soddisfatto se alcuno dei tre figli minori, quantunque risultante nella famiglia anagrafica del richiedente, sia in affidamento presso terzi;
- risorse reddituali e patrimoniali del nucleo familiare non superiori a quelle previste dall'Indicatore della Situazione Economica (I.S.E.) valevole per l'assegno. Per l'anno 2014 l'Indicatore della Situazione Economica è pari a euro 25.384,91 annui per nuclei familiari con 5 componenti. Per nuclei familiari con più ampia composizione o per i quali debbono applicarsi le maggiorazioni, tale somma è riparametrata.

### ***Il nucleo familiare***

Il nucleo familiare rilevante per il calcolo dell'ISE è composto dal richiedente, dal coniuge e dagli altri soggetti componenti la famiglia anagrafica, nonché dai soggetti a carico ai fini IRPEF.

Pertanto, dovranno essere dichiarati:

- tutti coloro che sono iscritti nella scheda anagrafica del richiedente compresi i tre minori;
- le eventuali altre persone che non sono presenti nella scheda anagrafica del genitore richiedente, ma che sono a carico di qualcuna delle persone di cui al 1° punto ) ai fini del pagamento dell'Irpef;
- il coniuge non legalmente separato, ossia separato "di fatto", anche se non iscritto nella stessa scheda anagrafica del richiedente.

Costituiscono eccezione a tale regola (e quindi i coniugi separati "di fatto" non devono essere dichiarati dal coniuge richiedente) le seguenti situazioni:

- quando la diversa residenza è consentita in seguito a provvedimento temporaneo ed urgente dell’Autorità Giudiziaria (provvedimento in pendenza di procedimento di separazione);
- quando il coniuge è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato un provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
- quando sussiste abbandono del coniuge accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali;
- quando è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio in seguito alla condanna passata in giudicato del coniuge per reati di particolare gravità.

#### *Modalità e termini di presentazione della domanda*

---

La domanda deve essere presentata al Comune di residenza del richiedente **entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale viene richiesto l'assegno** (ad esempio, per ottenere gli assegni relativi all’anno 2014, il richiedente deve presentare la domanda entro il giorno 31/01/2015).

I requisiti devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda; i soggetti che presentano la domanda nel mese di gennaio dell’anno successivo a quello per il quale è richiesto l’assegno, devono fare riferimento ai requisiti posseduti alla data del 31 dicembre immediatamente precedente.

#### *Decorrenza e cessazione del diritto*

---

Se il calcolo della situazione economica lo consente, il diritto all'assegno decorre dal 1° gennaio dell’anno in cui risulta l’iscrizione dei tre figli minori nella scheda anagrafica del richiedente, salvo che il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare, concernente la presenza di almeno tre figli minori nella famiglia anagrafica del richiedente, si sia verificato successivamente; in tale ultimo caso decorre dal primo giorno del mese in cui il requisito si è verificato.

Il diritto all'assegno cessa dal 1° gennaio dell’anno nel quale viene a mancare il requisito del valore dell’Indicatore della Situazione Economica o dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene meno la presenza del minore (perché, ad esempio, viene iscritto in una scheda anagrafica diversa da quella del richiedente, perché è diventato maggiorenne o perché è stato affidato a terzi).

#### *Misura dell'assegno*

---

L’assegno al nucleo familiare con tre figli minori può essere erogato:

- sino ad un importo massimo di euro 141,02 mensili per le richieste relative all’anno 2014;
- per il numero dei mesi in cui sono stati effettivamente presenti i tre minori, secondo quanto indicato al punto precedente;
- fino ad un periodo massimo di dodici mesi e tredici mensilità.

Gli assegni al nucleo familiare possono essere richiesti annualmente dallo stesso nucleo, purché sussistano i requisiti relativi alla composizione e alla situazione economica del nucleo.

#### *Pagamento degli assegni*

---

Il Comune, dopo avere controllato la sussistenza di tutti i requisiti, concede o nega l’assegno con un proprio provvedimento, e lo comunica a chi ha presentato la richiesta. In caso di concessione, trasmette all’INPS i dati necessari per il pagamento. L’INPS paga gli assegni (anche mediante accredito sul conto corrente bancario, se il richiedente ha indicato questa modalità) con cadenza semestrale posticipata: pertanto, saranno erogati due assegni, ciascuno con l’importo totale dovuto nel semestre precedente, sulla base dei dati trasmessi dal Comune almeno 45 giorni prima della scadenza dello stesso.

#### *Cumulo dei benefici*

---

Questo particolare tipo di assegno al nucleo familiare con tre figli minori non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali e può essere cumulato con analoghe provvidenze erogate dagli enti locali e dall’Inps.

by S. Martorelli & P. Zani



Per consulenza personalizzata e presentazione di eventuali domande  
**il Patronato INAS CISL** è gratuitamente a tua disposizione.



Chiama il numero verde per trovare la sede più vicina



Rilasciato sotto Licenza [Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 3.0 Italia](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/it/).

Per ricevere direttamente "Previdenza Flash" inviate una e-mail a : [p.zani@tuttoprevidenza.it](mailto:p.zani@tuttoprevidenza.it) con all'oggetto "Previdenza Flash" e come testo "sì"